

ALLEGATO 1)

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE, L'APPROVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI (PROPRIETARI, DETENTORI, TECNICI DI ALLEVAMENTO, ADDETTI ALLA CUSTODIA DEGLI ANIMALI) IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE

1. Obblighi formativi per gli operatori

La frequenza di un corso di formazione sul benessere animale è obbligatoria per gli operatori che allevano animali della specie suina e polli da carne; gli operatori che allevano animali di tutte le altre specie o categorie (es. bovini adulti, bufalini, vitelli, ovicaprini, conigli, galline ovaiole, ecc.) devono frequentare un corso di formazione sul benessere animale solo se non hanno i seguenti requisiti: esperienza pratica nel settore (es. almeno 10 anni per bovini e per vitelli, 7 anni per bufalini, 7 anni per ovicaprini, 10 anni per conigli, 10 anni per galline ovaiole, ecc.), o, in alternativa, un titolo di studio inerente (es. diploma o laurea in agraria, in medicina veterinaria, lauree brevi o magistrali in produzioni animali, o aree tematiche inerenti). Se l'allevamento è seguito da più operatori, è sufficiente che partecipi al corso di formazione anche solo uno degli addetti, che potrà essere il proprietario, il detentore o il custode degli animali e avrà il compito di effettuare successivamente una ricaduta a livello aziendale, con la finalità di trasmettere le nozioni apprese a tutto il personale che opera in allevamento.

2. Organizzatori dei corsi di formazione

In base alla Nota del Ministero della Salute N. 17996 del 11/07/2023, i corsi di formazione potranno essere organizzati da Enti privati (Associazioni, filiere, enti di formazione riconosciuti, ecc.) o pubblici (Regione, Aziende USL, IZSLER, ecc.).

Ai fini delle presenti Linee guida, per soggetti organizzatori privati si intendono:

- Organizzazioni Professionali agricole e cooperative regionali, Associazioni di Categoria, Organizzazioni di produttori e associazioni del settore zootecnico, Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP, gruppi di allevamenti organizzati in filiere e soccide, Ordini o associazioni di veterinari.
- Enti di formazione riconosciuti: enti di formazione professionale accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.

3. Docenti

I docenti dovranno essere veterinari pubblici (regionali, delle Aziende Usl o dell'IZSLER) o privati (aziendali, incaricati, liberi professionisti, veterinari di filiera, ecc.) che hanno frequentato un corso per formatori di primo o secondo livello sul benessere animale, organizzato secondo quanto previsto dalla Nota N. 17996 del 11/07/2023

del Ministero della Salute. L'elenco regionale dei formatori di primo e di secondo livello è disponibile sul Sito Alimenti e Salute, al seguente link: <https://alimentsalute.emilia-romagna.it/animali/allevamento/benessere-animale-formazione-allevatori/>

Fatti salvi i casi in cui l'attività sia svolta come compito di istituto, in orario di servizio, i veterinari pubblici non potranno effettuare docenze retribuite all'interno del territorio di competenza.



È possibile, in alcuni casi specifici e motivati, reclutare anche docenti che non facciano parte dell'elenco dei formatori di primo e secondo livello, a condizione che presentino adeguati curricula formativi e professionali (che verranno valutati al momento della concessione del nulla osta, da parte dell'Azienda Usl) e che dimostrino, nel caso siano veterinari privati, di aver seguito il percorso formativo previsto da ClassyFarm per la specie oggetto della formazione.

4. Modalità organizzative, programmi e numero di ore

I corsi dovranno essere frequentati in presenza (fatti salvi casi particolari, adeguatamente motivati), ad esclusione dei corsi per allevatori di polli da carne, come più avanti specificato e dovranno comprendere i programmi riportati **nell'allegato 2**), per un numero complessivo di **otto ore**, comprensive del test finale. I programmi dovranno comprendere anche una parte pratica, da effettuare in allevamento o in aula, utilizzando adeguate tecniche di simulazione, al fine di acquisire idonea formazione in merito ad alcune pratiche particolari, che possono condizionare in misura notevole il benessere degli animali (es. mutilazioni).

5. Richiesta di nulla osta

Tutti gli organizzatori dei corsi (Associazioni, filiere, enti di formazione riconosciuti, ecc.) fatta eccezione per le Regioni, le Aziende USL e gli IZS, dovranno presentare richiesta di nulla osta al Servizio Veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per il territorio nel quale il corso verrà organizzato.

In caso di corsi organizzati sul territorio di più Aziende Usl, il Nulla Osta dovrà essere indirizzato alla Regione Emilia-Romagna, la quale individuerà un veterinario referente tra i formatori abilitati delle AUSL interessate. Nella domanda, contenente almeno le informazioni di cui **all'allegato 3**), dovranno essere specificati: data e sede/sedi del corso, numero di ore, programma e nominativi dei docenti e, in caso di utilizzo di docenti privati che non facciano parte dell'elenco di formatori regionale o che non abbiano conseguito la formazione di primo o secondo livello presso altre Regioni o Province Autonome, dovranno essere allegati i curricula formativi e l'attestazione di frequenza di un corso ClassyFarm per la specie animale oggetto del corso.

6. Approvazione e individuazione del veterinario ufficiale referente del corso

Il Servizio veterinario dell'Azienda Usl competente, esaminata la richiesta, concederà il nulla osta entro il termine di 15 giorni, oppure richiederà eventuale integrazione della documentazione; il protocollo del nulla osta dovrà essere riportato nell'attestato finale di partecipazione rilasciato agli operatori che hanno frequentato il corso di formazione. Al momento del rilascio del nulla osta dovrà anche essere individuato dall'Azienda Usl competente un veterinario ufficiale referente del corso, incluso nell'elenco dei formatori di primo o di secondo livello, che, oltre ad effettuare la supervisione del corso, potrà eventualmente svolgere una o più lezioni come compito di istituto nell'ambito delle ore e dei programmi indicati e dovrà infine presiedere alla prova di esame finale.

7. Organizzazione del corso

Una volta ricevuto il nulla osta il corso potrà essere organizzato, sotto la supervisione del veterinario pubblico referente, nelle date e negli orari indicati, mantenendo agli atti tutta la documentazione relativa e le registrazioni delle presenze dei partecipanti.

8. Test finale

Al termine della frequenza i discenti dovranno superare, esclusivamente in presenza, una prova di esame finale, presieduta almeno dal veterinario ufficiale referente del corso e costituita da un questionario con almeno venti domande a risposta multipla equamente ripartite fra gli argomenti trattati durante il corso; i candidati, per ricevere l'attestazione finale, dovranno rispondere in maniera corretta ad almeno l'80 % delle domande (16 su 20). In caso contrario potranno ripetere l'esame, ad almeno sette giorni di distanza.

9. Rilascio certificato di formazione

Una volta superato il test finale, i candidati riceveranno dall'Azienda Usl competente il certificato di formazione, contenente almeno le informazioni di cui **all'allegato n. 4**, nel quale dovranno essere riportati anche il nominativo dell'Ente/associazione/ecc. che ha organizzato il corso, la data e gli orari di frequenza, il nominativo del veterinario ufficiale incaricato della supervisione e componente della commissione d'esame e il numero di protocollo del nulla osta del corso. Il pagamento della prestazione relativa al costo dell'esame e al rilascio dell'attestato di partecipazione e, se del caso, alla docenza del veterinario pubblico effettuata in orario di servizio nel territorio di competenza, deve fare riferimento alla tariffa calcolata su base oraria, di cui all'art.10 comma 2 del Dlgs 32/2021, stabilita in base all'allegato 3 sezione 1 del medesimo Dlgs in **80 euro all'ora**, con una maggiorazione del 30 per cento, se le prestazioni sono effettuate in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00, oppure nei giorni festivi.

10. Inserimento dei nominativi degli operatori nei siti regionali e nazionali

Gli organizzatori del corso dovranno comunicare all'Azienda Usl i nominativi degli operatori che hanno conseguito con esito favorevole la formazione sul benessere animale, al fine della comunicazione di detti elenchi alla Regione ([Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti: segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it)), per l'inoltro successivo al Ministero della Salute e all'ufficio Formazione di IZSLER.

Tali nominativi, inoltre, previa concessione di liberatoria sulla privacy, potranno essere inseriti in elenchi pubblici regionali o nazionali, al fine di agevolare i controlli sul territorio e di promuovere modalità di categorizzazione del rischio a livello regionale e aziendale, che tengano conto dell'avvenuta formazione degli operatori.

11. Corsi per allevatori di polli da carne

Per la formazione del personale che si occupa di polli da carne, si fa riferimento all'iter e alle modalità già definiti e consolidati ai sensi del Dlgs 181/2007 e dell'art. 3 del D.M. 4 febbraio 2023, come precisato nella Nota ministeriale del luglio del 2023. I corsi di formazione sul benessere dei polli da carne, a partire dal 2021, sono stati organizzati anche in modalità FAD, con esame finale in modalità mista (commissione esaminatrice in presenza, esaminandi in collegamento online). Si ritiene che questa modalità, ormai consolidata da anni di collaborazione tra Associazioni di categoria e Istituzioni pubbliche, possa essere utilizzata, anche in via prevalente, per questa tipologia di allevamento (fatta eccezione per l'esame finale che dovrà svolgersi in presenza), contrariamente a quanto indicato al punto 4 per le altre specie e categorie animali.

12. Riconoscimento dei corsi già frequentati

I corsi di formazione frequentati dagli operatori (proprietari, detentori o addetti agli animali) nei tre anni precedenti la formalizzazione della Nota del Ministero della Salute n. 17996 del 11/07/2023 (a partire quindi dal 11.07.2020), possono essere riconosciuti e quindi ritenuti validi al fine della valutazione del requisito “formazione”, a condizione che siano stati organizzati secondo programmi, numero di ore e caratteristiche riconducibili a quelle del percorso stabilito dalla citata nota del Ministero della Salute. Gli organizzatori o i singoli operatori che vogliono ottenere il riconoscimento dei suddetti corsi dovranno inviare all’Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna (segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it) specifica richiesta, allegando programma del corso, numero di ore, elenco dei docenti con relativi curricula ed eventuale approvazione ricevuta in base alle indicazioni regionali o aziendali precedentemente vigenti. La Regione, esaminata la documentazione, valuterà se approvare o meno il percorso e, in caso favorevole, invierà i nominativi degli allevatori che hanno conseguito la formazione al Ministero e all’Ufficio Formazione di IZSLER.

13. Abilitazione abbattimento

Le presenti indicazioni non riguardano la formazione per conseguire l’abilitazione all’abbattimento dei propri animali in azienda, per la quale dovrà essere seguito un percorso pratico specifico, della durata minima di due ore, con esame finale volto alla valutazione della idoneità, da parte dell’operatore, ad effettuare l’eutanasia degli animali in azienda, con le metodiche consentite. Le modalità organizzative di questo percorso specialistico verranno definite a parte e in tempi successivi, in accordo con il Ministero della Salute e con il Centro Nazionale di Referenza per il Benessere Animale.